



## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE**

**N.R. 88 del 20/12/2018**  
(Reg. ORDSI)

**PG 71279 del 20/12/2018 - COMCOMO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – MISURE A FAVORE DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA IN CENTRO STORICO PER GLI EVENTI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE**

**SETTORE PROPONENTE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE**





## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – MISURE A FAVORE DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA IN CENTRO STORICO PER GLI EVENTI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE**

### **IL SINDACO**

**Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti tesi a prevenire ed eliminare eventuali gravi pericoli che dovessero minacciare l'incolumità pubblica.**

**Preso atto che suddetti provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al Prefetto anche per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;**

**Vista la legge 689 del 24/11/1981;**

**Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;**

**Rilevato che la zona a traffico limitato della Città Murata è assiduamente frequentata da soggetti che in corrispondenza di attività commerciali, monumenti, e nei luoghi ad alta attrattività turistica, occupano porzioni di suolo pubblico, per eseguire intrattenimenti con brevi performance musicali, canore e più in generale caratterizzate da connotati artistici al fine di ottenere, quale corrispettivo, un contributo spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello";**

**Considerato che, come emerso dalle attività svolte dalla Polizia Locale, il fenomeno si manifesta in maniera consistente all'interno delle aree più affollate del centro storico, ove maggiore è la possibilità di attrarre pubblico che dopo aver assistito ai brevi spettacoli elargisce ai protagonisti somme di denaro;**

**Preso atto che il vigente Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico consente lo svolgimento di esibizioni da parte degli artisti di strada, ai quali, pur dovendo rispettare tempistiche e spazi ove eseguire l'intrattenimento, non è richiesto l'ottenimento di un previo titolo autorizzativo.**

**Preso atto del fatto che in concomitanza con le festività natalizie si registra all'interno del centro storico un rilevante afflusso di persone che giungono in città per turismo, per fare shopping o partecipare ai numerosi eventi connessi alla manifestazione denominata "Città dei Balocchi";**

**Considerato** altresì che l'afflusso straordinario di turisti e visitatori che hanno interessato le strade del centro storico nei primi week end del mese di Dicembre, ha sollecitato una particolare attenzione verso le misure di sicurezza a tutela dell'incolumità degli interessati;

**Tenuto conto** che a seguito di quanto accertato dalle forze dell'ordine nei servizi di presidio delle zone interessate dalla manifestazione Città dei Balocchi, la presenza degli artisti di strada costituisce una fonte di rischio per la gestione dei flussi di persone, ostruiti dagli assembramenti di quanti si fermano per assistere alle esibizioni e dall'occupazione di suolo pubblico posta in essere dall'artista di strada;

**Riscontrato** che tali situazioni sono fonti di possibili pericoli per l'incolumità pubblica laddove in caso di emergenze, le vie di fuga potrebbero essere inopinatamente intralciate dall'occupazione dell'artista e dal pubblico che assiste all'esibizione;

**Rilevato** inoltre che le esibizioni degli artisti da strada vanno ad alterare e talvolta vanificare i contenuti del piano di sicurezza predisposto per la manifestazione Città dei Balocchi poiché non essendo nello stesso contemplate e analizzate al fine delle misure di safety, interferire in modo imprevedibile con i livelli di sicurezza dell'evento;

**Ritenuto** di dovere introdurre limitazioni all'esercizio dell'arte di strada, temperando l'esigenza degli artisti di strada con quelle di sicurezza e dell'incolumità pubblica in relazione alle aree del centro storico in cui, soprattutto in ragione degli eventi legati alla manifestazione Città dei Balocchi, si registrano importanti afflussi di persone e limitatamente alle giornate di prevedibile maggior intensità di tali flussi di persone;

**Considerato** che gli scenari sopra illustrati sono stati oggetto di analisi da parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica da ultimo il 18.12.2018,

**Ritenuto**, per quanto sopra, ferma la disciplina vigente, di vietare l'esercizio dell'arte di strada, limitatamente alle aree del centro storico evidenziate nella planimetria allegata, nei giorni di maggior afflusso e dunque nei giorni 22-23-24-25-26-29-30-31.12.2018 e 1-5-6.01.2019;

## **ORDINA**

1. Nei giorni 22-23-24-25-26-29-30-31.12.2018 e 1-5-6.01.2019 e nelle aree del Centro Storico evidenziate nella planimetria allegata è vietata qualsivoglia esibizione da parte di artisti di strada.
2. La violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Il trasgressore è tenuto all'immediata sospensione dell'esibizione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.
4. Che alla presente ordinanza venga data pubblicazione nelle forme di legge;
5. A chiunque competa di dare applicazione alla presente ordinanza.

## **INFORMA**

**Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro cento venti giorni dalla sua adozione.**

**IL SINDACO  
Dott. Mario Landriscina**

---

**CITTA' DI COMO**

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134  
[www.comune.como.it](http://www.comune.como.it)



**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – MISURE A FAVORE  
DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO  
DELL'ARTE DI STRADA IN CENTRO STORICO PER GLI EVENTI  
DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA**

Parere favorevole ex artt. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, li 20/12/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Dott. Donatello Ghezzeo





AREA DI DIVIETO PER ARTISTI DI STRADA POSA N. 1



AREA DI DIVIETO PER ARTISTI DI STRADA POSA N. 2

